



**Regolamento per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale.**

**AIR CAMPANIA S.P.A.**

1



**Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 72 del 12/08/2024**

## INDICE

Premessa .....	3
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione .....	3
Articolo 2 - Costituzione dell'Elenco .....	4
Articolo 3 - Requisiti di iscrizione .....	4
Articolo 4 - Domanda di iscrizione all'Elenco .....	5
Articolo 5 - Verifica dei requisiti .....	6
Articolo 6 - Cancellazione dall'Elenco .....	6
Articolo 7 - Modalità di conferimento dell'incarico .....	7
Articolo 8 - Compensi .....	7
Articolo 9 - Espletamento dell'incarico .....	8
Articolo 10 - Modalità di pagamento .....	9
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali .....	9
Articolo 12 - Entrata in vigore e Pubblicità .....	10
Articolo 13 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni .....	10
Articolo 14 - Disposizioni finali e foro competente .....	10

2





## Premessa

AIR CAMPANIA S.p.A. (di seguito: "AIR"), a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, con il Presente Regolamento intende disciplinare l'affidamento di incarichi legali ex art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del menzionato testo normativo.

Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente emanato in vigore del D.Lgs 50/2016, mira in particolare a:

- stabilire i requisiti richiesti agli avvocati per l'iscrizione e la permanenza in apposito Elenco tenuto dall'Azienda e da cui sarà possibile attingere nominativi per eventuali incarichi legali da affidare;
- regolamentare le modalità di gestione dello stesso Elenco;
- disciplinare i criteri per l'affidamento degli incarichi legali di cui al menzionato art. 56, comma 1, lett. h), nn.1, 1.1, 1.2 e 2 del D. Lgs. 36/2023.

Le modalità di formazione dell'Elenco e i criteri di individuazione dei professionisti cui conferire i relativi incarichi sono improntati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, fermo restando che il presente Regolamento non dà avvio ad alcuna procedura di carattere concorsuale non essendo previste graduatorie o attribuzioni di punteggi né, infine, il presente Regolamento è impegnativo per AIR: ~~con~~ con la presentazione della manifestazione di interesse/domanda il professionista, infatti, si limita a comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e/o gli incarichi oggetto del presente regolamento alle condizioni esplicitate nel conferimento, senza poter vantare, per tutto il periodo di permanenza nell'elenco, alcun affidamento alla relativa attribuzione da parte di AIR.

I professionisti iscritti nell'elenco formato ai sensi del precedente regolamento emanato nel vigore del D.Lgs 50/2016 sono automaticamente inseriti nel nuovo elenco.

## Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. È costituito un Elenco degli Avvocati per consentire ad AIR di individuare, nel rispetto dei principi di risultato, di fiducia, di accesso al mercato e di buon andamento declinati dagli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, il Professionista ritenuto più idoneo ad espletare uno qualsiasi dei seguenti incarichi legali:
  - a) rappresentanza legale di AIR da parte di un avvocato:
    - in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche nazionali, eurounitarie o internazionali;
    - in un procedimento arbitrale oppure in un procedimento di conciliazione o altra ADR per la quale sia ritenuta opportuna l'assistenza di un legale;
  - b) per attività di consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al comma 1 lett. a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento giurisdizionale, arbitrale o conciliativo.
2. Gli incarichi in discorso sono da considerarsi quali incarichi professionali conferiti *intuitu personae* ai sensi degli artt. 2222 e 2229 e ss. cod. civ. per la trattazione di singole e specifiche controversie o questioni di diritto, per cui a tali esternalizzazioni non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 relative ai settori ordinari.
3. Il presente Regolamento non si applica ai servizi legali che si configurino come un complesso strutturato e stabile di prestazioni legali o che non siano collegati ad una specifica controversia, neppure potenziale.



## Articolo 2 - Costituzione dell'Elenco

1. AIR costituisce un proprio Elenco degli Avvocati aperto, senza limitazioni temporali, alle iscrizioni dei professionisti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 3.
2. L'Elenco sarà oggetto di costante aggiornamento onde consentire nuove iscrizioni. Sarà inoltre consentito ai Professionisti iscritti di aggiornare e/o modificare i dati indicati in sede di iscrizione oppure di chiedere la cancellazione.
3. L'Elenco sarà suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso e, all'interno della sezione, saranno distinti i professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori. Le sezioni sono le seguenti:
  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo;
  4. diritto del lavoro;
  5. diritto tributario;
  6. diritto societario e fallimentare.
4. È consentita l'iscrizione al massimo in due sezioni. Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco gli avvocati sia in forma singola che associata. Con la presentazione della domanda di iscrizione il professionista si limita a comunicare ad AIR la propria disponibilità ad assumere l'incarico e/o gli incarichi oggetto di affidamento, alle condizioni dettagliate nel presente Regolamento, senza con ciò poter vantare, per tutto il periodo di permanenza nell'elenco, alcun diritto all'attribuzione di incarichi. AIR, inoltre, in presenza di adeguate ragioni, anche di opportunità, si riserva la facoltà di affidare incarichi a professionisti non iscritti nell'Elenco.
5. Il conferimento dell'incarico legale sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale di AIR, nella sezione "Società trasparente" - sottosezione "Consulenti e collaboratori".

4

## Articolo 3 - Requisiti di iscrizione

1. Potranno richiedere l'iscrizione all'Elenco gli avvocati iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza che esercitino la professione individualmente ovvero con la partecipazione ad associazioni tra avvocati di cui all'art. 4 della L. 247/2012 (di seguito: "avvocato associato") od ancora in forma societaria ai sensi dell'art.4-bis della medesima legge (di seguito, "avvocato socio"). Si precisa a tal riguardo che l'iscrizione di un "avvocato associato/socio" non si estende agli altri professionisti dello studio.
2. I requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco sono:
  - a) iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dal relativo Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza;
  - b) insussistenza di motivi di divieto a svolgere attività professionale ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, come richiamato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, nonché di qualsivoglia altro motivo ostativo a contrarre con la P.A.;
  - c) insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, relativamente alle ipotesi applicabili;
  - d) essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;



- e) non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche non definitive, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
  - f) assenza di procedimenti disciplinari e/o sanzionatori pendenti dinanzi al competente Consiglio dell'Ordine che comportino la sospensione o la radiazione dall'esercizio della professione;
  - g) assenza di procedimenti disciplinari e/o sanzionatori comminati dal competente Consiglio dell'Ordine che abbiano comportato, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, l'irrogazione di gravi sanzioni disciplinari da parte del competente Consiglio dell'Ordine;
  - h) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - i) assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico che possano incidere sulla moralità e affidabilità professionale;
  - j) non trovarsi in condizioni di inconferibilità, di incompatibilità e/o di conflitto di interessi;
  - k) non aver contenzioso in essere con AIR e non rappresentare e/o difendere, anche in sede stragiudiziale, soggetti controparti di AIR;
  - l) esperienza professionale maturata nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, desumibile dal curriculum vitae e dalla relazione di accompagnamento;
  - m) titolarità di idonea polizza assicurativa in corso di validità per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012 e con un massimale assicurato di almeno € 500.000,00.
3. Il Professionista ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la perdita anche di uno solo dei requisiti sopra indicati per l'iscrizione.

#### Articolo 4 - Domanda di iscrizione all'Elenco

1. Alla domanda di iscrizione dovranno essere acclusi:
  - a) curriculum vitae e relazione di accompagnamento, dai quali emergano i titoli di studio o professionali, le specializzazioni e pubblicazioni, i principali incarichi prestati comprovanti la pregressa esperienza acquisita nei settori per cui si richiede l'iscrizione;
  - b) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - c) il consenso al trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR);
  - d) la dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Il professionista sarà tenuto a indicare, senza omissioni e/o reticenze: tutte le eventuali condanne penali o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche non definitive, per qualsiasi reato; gli eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori pendenti dinanzi al competente Consiglio dell'Ordine; gli eventuali procedimenti disciplinari e/o sanzionatori comminati dal competente Consiglio dell'Ordine; le eventuali condanne penali, gli eventuali provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico. A fronte di tale obbligo di chiara e piena dichiarazione da parte del professionista, sarà compito di AIR, in presenza di eventuali elementi e circostanze dichiarate, verificare l'affidabilità del professionista;



- e) la dichiarazione di accettazione dei termini e condizioni per l'affidamento dei servizi legali stabilite dal presente Regolamento per l'affidamento di incarichi legali;
  - f) l'indicazione delle sezioni (in numero massimo di due) in cui il professionista intende essere inserito, con l'eventuale specificazione dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
  - g) l'accettazione delle norme disciplinanti il Codice Etico e il Codice di Comportamento di AIR;
  - h) la dichiarazione di conoscenza del MOG assunto da AIR;
  - i) l'indicazione di un indirizzo pec per ogni comunicazione tra AIR e il professionista;
  - j) l'indicazione di tutti gli eventuali procedimenti penali pendenti, delle eventuali condanne.
2. I nominativi dei professionisti richiedenti ritenuti idonei, salvo verifica dei requisiti dichiarati, verranno inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico, suddivisi per materie e con indicazione dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, di affidabilità professionale né graduatoria di merito.
3. AIR comunicherà all'istante il mancato perfezionamento dell'iscrizione all'Elenco.

6

### Articolo 5 - Verifica dei requisiti

1. AIR ha l'obbligo di verificare, a campione all'atto della iscrizione nonché sistematicamente in occasione dell'affidamento del singolo servizio legale, il possesso dei requisiti in capo ai professionisti e di richiedere idonea documentazione a comprova degli stessi.
2. Qualora all'esito delle verifiche dovesse emergere la non veridicità o l'incompletezza di quanto dichiarato, il Professionista non verrà iscritto all'Elenco ovvero ne verrà cancellato; in entrambi i casi non si procederà al relativo affidamento dell'incarico. Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

### Articolo 6 - Cancellazione dall'Elenco.

1. AIR disporrà, in qualsiasi momento, la cancellazione del Professionista dall'Elenco al ricorrere di una delle seguenti circostanze:
  - a) mancanza o perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco;
  - b) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di iscrizione all'Elenco;
  - c) sopravvenuti motivi di incompatibilità e/o conflitti di interessi;
  - d) condotte poste in essere in violazione del MOGC adottato da AIR ai sensi D.Lgs. 231/2001;
  - e) gravi inadempienze professionali e contestata mancanza di puntualità e diligenza nell'espletamento degli incarichi affidati;
  - f) rifiuto per due volte, senza giustificato motivo, di accettare l'incarico di cui si propone il conferimento;
  - g) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico già conferito ed accettato;
  - h) espressa richiesta di cancellazione dall'Elenco da parte del Professionista.
2. AIR comunicherà a mezzo pec ai Professionisti l'avvenuta cancellazione e le sottese motivazioni, procedendosi altresì a revocare i mandati precedentemente conferiti al Professionista laddove in corso.
3. Salvo che nell'ipotesi di cancellazione a richiesta del Professionista quest'ultimo, all'esito della comunicazione della cancellazione dall'Elenco disposta da AIR, potrà presentare nuova domanda di iscrizione nel medesimo Elenco solo una volta decorsi almeno tre anni dalla cancellazione.



### Articolo 7 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. AIR affiderà i singoli incarichi legali a un professionista iscritto nella Sezione dell'Elenco di interesse, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023 e previa valutazione della pregressa esperienza maturata, come desumibile dal curriculum e dalla relazione di accompagnamento, nonché da eventuale pregressa proficua collaborazione con AIR.
2. Allo stesso professionista potranno essere conferiti più incarichi allorquando ricorrano casi di:
  - a) consequenzialità tra incarichi o complementarità con altri attinenti alla medesima materia (quali, per esempio, i diversi gradi di giudizio, oppure le fasi esecutive relative agli stessi, nonché l'attività per il recupero delle spese legali liquidate in sentenza);
  - b) controversie suscettibili di riunione o comunque similari ad altre oggetto di precedenti incarichi;
  - c) assoluta particolarità o complessità della questione controversa, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della problematica trattata, in cui il Professionista individuato risulti vantare una specifica e riconosciuta esperienza;
  - d) estrema urgenza che non dipenda da un ritardo ingiustificato di AIR (per esempio, in caso di provvedimento ex art. 700 c.p.c.).

7

### Articolo 8 - Compensi

1. Il compenso per l'espletamento dell'incarico affidato verrà determinato, e sancito in preventivo accordo, secondo i valori minimi delle Tabelle di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., in base al corrispondente valore di causa ed applicando una riduzione del 20% e riconoscendosi spese forfettarie per il 15% e la Cassa Forense per il 4%. Tale compenso non comprende il contributo unificato, che è a carico di AIR.
2. Nel caso di giudizi di valore indeterminabile, sarà cura di AIR indicare il grado di complessità della controversia.
3. Il Professionista deve attenersi a quanto indicato nel preventivo accordo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, fatte salve eventuali ulteriori spese che dovessero sorgere nel corso del procedimento, all'atto di affidamento non preventivabili e che potranno essere riconosciute al Professionista solo se debitamente autorizzate da parte di AIR.
4. I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del giudizio non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.
5. Il Professionista avrà diritto alla corresponsione del compenso convenuto limitatamente alle sole fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione; decisionale; cautelare collegiale; cautelare monocratica) nonché al rimborso delle eventuali spese non esenti sostenute in nome proprio e per conto di AIR (a titolo esemplificativo, le spese di trasferta purché preventivamente autorizzate dalla Società e suffragate da idonea documentazione. Non sono comunque rimborsabili le spese di trasferta sostenute per lo svolgimento di attività nel territorio della Regione Campania).
6. In casi di assoluta particolarità e/o complessità giuridica della questione trattata e/o in presenza di una problematica o controversia che possa avere impatti di significativa rilevanza per AIR anche in termini economici, con delibera motivata dell'Amministratore Unico, su parere del Dirigente Legale, sarà possibile affidare incarichi legali direttamente a uno o più Professionisti, con mandato disgiunto, di chiara fama o cultori della materia e cattedratici, anche se non iscritti nell'Elenco, a condizione che gli stessi rilascino apposita autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco, e con deroga sull'entità dei compensi come stabiliti dal primo comma del presente articolo.



7. Nel caso in cui allo stesso Professionista siano affidati più incarichi di natura similare, ancorché non riuniti, si darà luogo a un unico compenso complessivo, determinato applicando maggiorazioni per l'incremento del numero delle parti.
8. In caso di affidamenti di incarichi inerenti l'impugnazione di provvedimenti adottati da AIR nel corso di procedure di evidenza pubblica, per stabilire il valore della controversia si avrà riguardo all'interesse dedotto dalle parti, per cui laddove la parte aspiri all'aggiudicazione della gara (per es., nel caso in cui siano impugnati provvedimenti di AIR: di aggiudicazione di una gara; o di revoca/annullamento dell'aggiudicazione; o di esclusione di un concorrente per anomalia dell'offerta) il valore della controversia sarà convenzionalmente determinato nella misura del 10% del valore dell'appalto; laddove, invece, la parte aspiri alla partecipazione alla procedura (per es., nel caso in cui siano impugnati provvedimenti adottati da AIR di esclusione di un concorrente per mancanza dei requisiti generali) la controversia sarà considerata di valore indeterminabile, restando ininfluenza l'eventuale impugnazione, per illegittimità in via derivata, di provvedimenti di aggiudicazione. Ai fini della determinazione del valore della controversia per gli incarichi di cui al presente comma sarà ininfluenza l'eventuale proposizione, contestuale o a mezzo di motivi aggiunti, di domande risarcitorie e/o di domande istruttorie (anche *ex art. 116, comma 2, del c.p.a.*).
9. Il Professionista non potrà dichiararsi antistatario delle somme da liquidare in sentenza.
10. In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore di AIR a carico di controparte, tali importi spetteranno ad AIR, pur laddove siano maggiori rispetto al compenso pattuito con il Professionista.
11. AIR non riconoscerà compensi e/o rimborsi di sorta per eventuali domiciliatari: il ricorso agli stessi è, infatti, a piena discrezione del professionista incaricato, che potrà rivolgersi agli stessi senza aggravio di spese per AIR e che resterà unico responsabile nei confronti di AIR per ogni inadempimento, danno e/o pregiudizio.

### Articolo 9 - Espletamento dell'incarico

1. AIR conferirà l'incarico all'avvocato inviandogli a mezzo pec apposita lettera di incarico che dovrà essere restituita stesso mezzo debitamente sottoscritta per accettazione, unitamente a una dichiarazione aggiornata di insussistenza di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi.
2. Tale lettera di incarico prevederà tra l'altro:
  - a) l'obbligo del Professionista di aggiornare costantemente AIR sullo stato del giudizio/affidamento legale, sul rischio di soccombenza, sull'esito delle singole udienze con invio del verbale e indicazione delle attività poste in essere. In particolare, entro il 1° dicembre di ogni anno il Professionista dovrà aggiornare AIR sullo stato del giudizio/affidamento legale e sul rischio di soccombenza, in modo da consentire eventuali accantonamenti a costo da predisporre, con riferimento al bilancio di esercizio in corso e prossimo alla chiusura, per far fronte al rischio di potenziali eventi correlati a procedimenti di contenzioso legale presenti/futuri di cui tener conto;
  - b) l'obbligo del Professionista di segnalare gli atti più opportuni da adottare per evitare danni o lievitazioni di costi e spese, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;
  - c) l'obbligo del Professionista di inviare ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia degli atti di controparte;
  - d) all'esito del giudizio, l'obbligo del Professionista di trasmettere ad AIR entro due giorni la pronuncia (sentenza, ordinanza, decreto, ecc.) resa dal Giudice e di redigere, con la massima celerità, un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno dei motivi per proporre gravame o per resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

*Am*



- e) l'obbligo del Professionista di redigere un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- f) la determinazione del compenso presuntivamente spettante al Professionista e i termini e le modalità stabilite per il pagamento di tale compenso. In particolare, nel caso di incarichi di valore indeterminabile nella lettera di incarico dovrà essere concordato il grado di complessità della controversia (basso, medio, alto, di particolare importanza);
- g) l'indicazione dell'Ufficio competente e di un eventuale referente in relazione alla specifica materia oggetto dell'incarico legale;
- h) l'accettazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per i pagamenti di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e l'indicazione, a tal fine, di un c/c bancario su cui AIR procederà a bonificare gli importi dovuti al Professionista.

3. Il Professionista sarà tenuto a svolgere la propria prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con l'Ufficio Legale nonché con il competente Ufficio di AIR, indicato ai sensi del comma 2, lett. fg), del presente articolo.

### Articolo 10 - Modalità di pagamento.

1. In seguito all'affidamento dell'incarico il Professionista, dopo aver provveduto alla costituzione in giudizio, potrà richiedere, mediante invio di apposita notula, un acconto nella misura massima del 25% del compenso complessivamente convenuto, oltre all'eventuale rimborso del contributo unificato e delle eventuali spese di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Regolamento.
2. Una volta concluso il giudizio, intervenuta la relativa pronuncia giudiziale e ultimato l'incarico, il Professionista potrà emettere fattura a saldo, all'uopo riportando le fasi effettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale; cautelare collegiale; cautelare monocratica) e decurtando dal compenso complessivamente convenuto gli acconti già corrisposti da AIR.
3. I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni fine mese fattura, da emettere in formato elettronico e in regime di split payment, accompagnata dalla eventuale documentazione a comprova del versamento del C.U. o delle spese di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. Il pagamento dell'acconto richiederà la sola verifica dell'effettivo espletamento delle attività per le quali il Professionista richiede il compenso, mentre il pagamento del saldo imporrà invece ad AIR il previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni rese dal Professionista.
4. In deroga alla disciplina comune, l'accettazione delle prestazioni del Professionista dovrà intervenire entro 60 giorni dalla conclusione dell'incarico; tale termine di 60 giorni per l'accettazione decorrerà solo se e da quando il Professionista procederà a trasmettere ad AIR gli atti del giudizio e il proprio parere sul provvedimento conclusivo del giudice.
5. I pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

### Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cd "GDPR") si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco o comunque acquisiti a tal fine da AIR, in qualità di Titolare del Trattamento (con sede in Avellino alla via Fasano snc - Z.I. Pianodardine, Email: [air@aircampania.it](mailto:air@aircampania.it); PEC: [air@pec.aircampania.it](mailto:air@pec.aircampania.it)), finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Regolamento e avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il



conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura e l'affidamento degli incarichi legali; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'elenco.

L'informativa privacy completa è disponibile al seguente link:

<https://aircampania.it/download/informativa-privacy-avvocati/?wpdmdl=13782&refresh=66b48329b75901723106089>

2. In caso di attività giudiziale, l'Avvocato a cui è affidato l'incarico è Titolare autonomo del Trattamento Dati mentre, in caso di attività stragiudiziale, l'Avvocato a cui è affidato l'incarico verrà nominato da AIR Responsabile Esterno del Trattamento Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679. La sottoscrizione del Contratto ex art. 28 GDPR è condizione necessaria per la formalizzazione dell'incarico. In ogni caso, il Professionista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019).
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AIR, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza potrà essere presentata contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile della protezione dei dati (cd. "DPO").
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

### Articolo 12 - Entrata in vigore e Pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Amministratore Unico.
2. Il Regolamento, unitamente all'Avviso, sarà pubblicato sul sito web della Società (sezione Gare e Albi) nonché nella sezione Società Trasparente.
3. Il Regolamento e l'Avviso saranno comunicati ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Campania.

### Articolo 13 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è il Dirigente Legale, Finanza e Patrimonio coadiuvato dallo STA, dott. Fabio Schettino.

### Articolo 14 - Disposizioni finali e foro competente

1. Eventuali modifiche o integrazioni al regolamento possono essere apportate unicamente con una Deliberazione dell'Amministratore Unico.
2. I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge Italiana e, in particolare, dal Codice Civile e il Foro di Avellino ha competenza in via esclusiva a giudicare con esclusione di qualsiasi ulteriore foro concorrente.